

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1855

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZONI, ARMAROLI, FALETRA, PIGNI, GORRERI DANTE, RE GIUSEPPINA, CASTAGNO, INVERNIZZI, CAPRARA, VIDALI, VESTRI, SULOTTO, SAVOLDI, BETTOLI, GUIDI, TOGNONI, ANDERLINI, RAFFAELLI, SANTARELLI ENZO

Presentata il 18 dicembre 1959

Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In questi ultimi anni, sotto la spinta delle nuove organizzazioni del lavoro e quindi delle numerose esigenze di rinnovamento e adeguamento della estesa produzione artigiana, è andata formandosi una legislazione intesa a favorire aiuti e impulsi all'artigianato italiano. Tuttavia il carattere limitato e settoriale dei provvedimenti, la maggioranza dei quali adottati senza una visione organica del complesso problema, non ha permesso la soluzione delle principali esigenze: quelle atte a favorire profonde riconversioni e ammodernamenti delle aziende artigiane.

Si tratta infatti, essenzialmente, di mettere l'artigianato italiano in condizione di operare estesamente l'ammodernamento dei laboratori, l'incremento della produttività, la riduzione dei costi di produzione, l'acquisizione delle nuove tecniche, perché possa affrontare il confronto e la concorrenza, non soltanto sul piano delle qualità, ma anche su quello dei prezzi, sul mercato nazionale e con l'artigianato degli altri Paesi che costituiscono il Mercato comune europeo.

Ma tutto ciò può aversi non già con provvedimenti saltuari e disorganici, bensì essenzialmente con provvedimenti che consentano

all'artigianato nuove possibilità di accedere al credito con garanzia sull'esercizio e mediante un alleggerimento della pressione fiscale, erariale e locale, diretta e indiretta, che consenta agli artigiani quote di risparmio da potere impiegare o investire nel proprio laboratorio per adeguarlo alle nuove esigenze. La pressione fiscale che colpisce pesantemente gli imprenditori artigiani, invece, falcidia i loro modestissimi redditi, comprimendo lo sviluppo della loro piccola impresa.

La legge 25 luglio 1956, n. 860, sull'ordinamento giuridico delle imprese artigiane, stabilisce la sfera di applicazione della legislazione dell'artigianato: anche la sistemazione tributaria deve avere quindi una precisa configurazione. Anzi, l'articolo 20 della legge sopra richiamata, facendo apposito riferimento a nuove norme tributarie, riconosce che l'attuale legislazione in materia non è idonea ad assicurare e a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane.

I provvedimenti sollecitati dall'articolo 45 della Costituzione che afferma: « la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato » e dalla legge di definizione giuridica dell'azienda artigiana, debbono essere, quindi, ispirati a criteri di giustizia distri-

butiva e tali da favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, oltre che la estensione delle fonti del prelievo fiscale, possibile questa soltanto mediante l'allargamento della produzione. Ma lo sviluppo dell'azienda artigiana e, con essa, l'allargamento delle fonti del prelievo fiscale, non saranno possibili fintanto che circa 800.000 aziende artigiane, la maggioranza delle quali manifatturiere, conseguono appena un reddito medio di 300.000 lire annue e sono premute eccessivamente da tributi erariali e locali, diretti e indiretti.

La presente proposta di legge si limita ad affrontare soltanto alcuni problemi di carattere tributario, nel quadro di un indirizzo a favore dello sviluppo dell'azienda artigiana. La presente proposta di legge, benché lasci insoluto il grosso problema della unificazione delle varie imposte reali, della semplificazione del sistema e della eliminazione dell'attuale sperequazione fra gettito delle imposte dirette e quello delle imposte indirette (in Italia appena il 33 per cento del gettito è derivato dalle imposte dirette) sottopone all'attenzione della Camera dei Deputati nuove disposizioni in materia tributaria per gli artigiani, che, riteniamo, risolverebbero obiettivamente ed equamente l'impegno assunto dalla Camera approvando nella precedente legislatura un ordine del giorno su tale materia.

La soluzione dei problemi tributari per l'artigianato, implicitamente contenuti nell'ordine de giorno ricordato e che impegnava il Governo del tempo a risolverli entro il 18 maggio del 1958, consistevano nella classificazione dei redditi, nella revisione delle aliquote di ricchezza mobile e su quelle I. C. A. P. e su altre imposte minori. Questi impegni, del resto, sono stati costantemente richiamati dalle categorie e da convegni di studio da esse pomosse, nonché presi in esame dallo stesso Comitato centrale per l'artigianato e dai comitati provinciali stabiliti dalla più volte ricordata legge 25 luglio 1956.

Come è noto i redditi derivanti dall'attività artigiana sono classificati in categoria C-1 e in categoria B, operando così una palese ingiustizia, poiché vengono sottoposti redditi della stessa misura ad aliquote di diversa tassazione. Infatti, nella categoria C-1 sono classificati i redditi derivanti da attività artigiana se il numero degli addetti all'imposta non supera i quattro operai più due apprendisti; mentre, se l'impresa supera questo limite, i redditi sono classificati nella categoria B. Inoltre i titolari delle società di

fatto, salvo uno, sono computati nel numero degli addetti, mentre sappiamo che sono titolari di piccole aziende unificate, per necessità, spesso, complementari.

Le norme del regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, che raggruppava i redditi di lavoro di carattere incerto e variabile derivanti dall'esercizio di arti e professioni, vennero modificate dall'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che entrerà in vigore col prossimo 1° gennaio 1960. Secondo tale articolo, 3° capoverso, sono classificabili in categoria C-1 i redditi delle imprese organizzative prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti la famiglia.

Come si vede, una definizione eccessivamente restrittiva che si richiama direttamente all'articolo 2083 del Codice civile, ancor più restrittiva della circolare ministeriale n. 2160 del 1946 e di quella del 1955, con le quali si fissavano anche criteri pratici per la classificazione in categoria C-1: prevalenza del lavoro sul capitale; numero dei dipendenti; prevalenza dell'opera prestata dal contribuente. La definizione data dall'articolo 85 del testo unico della legge sulle imposte dirette e i criteri contenuti nelle citate circolari ministeriali appaiono superati per i contribuenti artigiani dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Infatti, poiché la legge per la definizione giuridica dell'azienda artigiana prescrive che l'essenza dell'impresa sono il lavoro e la maestria dell'artigiano, non è possibile escludere dalla classificazione in categoria C-1 redditi derivanti dall'attività artigiana perché il numero degli addetti supera quello di 4 operai. In pratica inoltre, ciò comporta una limitazione all'assunzione di lavoratori da parte delle imprese artigiane, che potrebbero costituire, se adeguatamente tutelate, nuove occasioni di lavoro, il che rappresenta lo sforzo verso cui, in un paese ove la disoccupazione è la maggiore piaga sociale, deve dirigersi l'opera del legislatore e del Governo.

L'imposizione deve essere anche progressiva, per cui ad un maggior reddito deve corrispondere un maggior prelievo fiscale mediante l'applicazione di una particolare aliquote ad ogni scaglione. Del resto, l'esigenza della progressività dell'imposizione, allo scopo di far contribuire ogni cittadino alle pubbliche spese in ragione della sua capacità contributiva, è già stata avvertita ed ha trovato la sua applicazione, o meglio un ini-

zio di applicazione, nella classificazione della imposta di ricchezza mobile delle categorie *A*, *B*, *C-1* e *C-2*. Successivamente tale esigenza emerge dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, contenente norme sulla perequazione tributaria ed istitutiva anche per i redditi delle persone fisiche classificati nelle categorie *B* e *C-1* di una franchigia di lire 240.000, nonché nella legge 21 maggio 1952, n. 467, che riduce le aliquote delle stesse categorie per i redditi, compresa la franchigia, fino a lire 960.000. Infine, con la legge 27 maggio 1959, n. 357, che eleva l'aliquota della categoria *A* della imposta di ricchezza mobile dal 22 al 23 per cento, quella della categoria *B* dal 18 al 20 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno e nell'esercizio sociale i 4 milioni di lire.

Ma per conseguire l'intento di un alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese artigiane occorre adeguare anche la misura della franchigia ai nuovi bisogni familiari. Elevando la franchigia da lire 240.000 a lire 480.000 in definitiva si esenterà dalla imposizione una quota di reddito assai al disotto del sufficiente al fabbisogno familiare, quota di reddito che è d'altra parte abbondantemente colpita da imposte indirette sui consumi.

Per quanto riguarda il diritto alla franchigia delle società di fatto fra artigiani, occorre che questo diritto sia esteso ad ognuno degli artigiani titolari. Le società di fatto fra persone fisiche non costituiscono una concentrazione di capitale bensì, in modo preminente, una concentrazione di forze fisiche allo scopo di assolvere meglio ad una attività di produzione di beni o di servizi. Esse sono in definitiva una somma di persone fisiche che dalla loro unione non traggono che assai limitatamente una maggiore forza economica. Perciò se le singole persone fisiche hanno diritto a una franchigia, le associazioni di queste persone fisiche debbono aver diritto a tante franchigie quanti sono i titolari; altrimenti verrebbero a subire una imposizione più gravosa di quella delle imprese individuali ed anche di quella delle stesse società di capitale, perché gli emolumenti degli amministratori sono tassati nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti per i lavoratori salariati e stipendiati. Qualora non si estendesse il diritto alla franchigia a tutti i titolari di tali società si perpetuerebbe l'in-

giustizia di colpire con l'imposizione integralmente il lavoro di ognuno dei titolari.

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge prevedono l'elevazione della quota esente dei redditi netti classificati in categoria *C-1* dalle attuali 240.000 alle 480.000 lire annue, sia per le persone fisiche che per le cooperative di lavoro, come per tutti i titolari che partecipano manualmente al lavoro.

L'articolo 3 invece stabilisce i nuovi criteri di classificazione per i redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche come quelli prodotti nell'esercizio di arti, professioni, delle imprese iscritte negli albi provinciali dell'artigianato, mentre l'articolo 4 modifica le aliquote dell'imposta dovuta per i redditi classificati in categoria *C-1*.

L'articolo 5 esclude dal pagamento dell'imposta immobiliare il reddito derivante, come già avviene per i fabbricati usati per opifici industriali, dei fabbricati sede di laboratori artigiani, quando l'attività artigiana è svolta in immobili di cui è proprietario l'artigiano medesimo.

L'articolo 6 modifica, per le categorie iscritte negli albi degli artigiani e quindi classificate in categoria *C-1*, le aliquote della imposta sull'industria, il commercio, le arti e le professioni, I. C. A. P., e l'articolo 7 abolisce l'imposta comunale per i redditi inferiori a lire 480.000, mentre l'articolo 8 esclude dai diritti metrici gli esercenti che non debbono usare, nei rapporti con i terzi, pesi e misure.

Gli articoli 9 e 10 prevedono questioni di assai minore rilievo quali: l'esenzione dalla imposta sui fabbricati costruiti per lavorazioni degli artigiani, come previsto per gli opifici industriali, e inoltre l'abolizione dell'imposta di patente che dà un gettito che non copre la spesa incontrata dagli enti locali per la riscossione.

Dopo oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge sulla definizione giuridica della azienda artigiana, e dopo quasi due anni dall'impegno assunto dalla Camera con l'ordine del giorno su ricordato, riteniamo che debba ormai procedersi a definire legislativamente le preannunciate misure tributarie richiamate esplicitamente dall'articolo 20 della legge n. 860, adeguando il carico tributario alle reali possibilità dell'artigianato e a consentire che tali categorie divengano un più importante fattore economico e produttivo della vita economica nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Quota esente.

Dai redditi netti classificati nella categoria C-1 è detratta una quota di lire 480.000 annua.

ART. 2.

Quota esente per le associazioni di persone fisiche.

L'esenzione di una quota di lire 480.000 annua spetta anche alle cooperative di lavoro comunque costituite e alle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita, purché iscritte negli appositi albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Alle società indicate nel comma precedente, escluse le cooperative di lavoro, spettano tante quote esenti quanti sono i titolari che partecipano manualmente al lavoro.

ART. 3.

Classificazione dei redditi.

L'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito con il seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta, i redditi di ricchezza mobile sono distinti nelle categorie seguenti:

Categoria A: Redditi di capitale, premi sui prestiti e vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse;

Categoria B: Redditi della produzione nei quali concorrono insieme il capitale e il lavoro, come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero da attività commerciali, ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile, o da operazioni speculative anche isolate;

Categoria C-1: Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli predetti nell'esercizio di arti, di professioni, delle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali istituiti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e delle altre imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia.

Categoria C-2: Redditi di lavoro subordinato, come stipendi, salari, indennità, as-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

segni ed ogni altro emolumento, nonché redditi alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, come pensioni, vitalizi, sussidi e simili.

Gli interessi percepiti da aziende ed istituti di credito e da altri soggetti nell'esercizio di imprese commerciali, ad esclusione di quelli derivanti dai titoli posseduti, concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B.»

ART. 4.

Aliquote della imposta di ricchezza mobile.

Le aliquote della imposta di ricchezza mobile, per i redditi classificati in categoria C-1, sono le seguenti:

4 per cento per la parte di reddito compresa fra lire 480.000 annue fino a lire 1.250.000;

8 per cento per la parte di reddito compresa fra lire 1.250.000 e lire 2.250.000;

10 per cento per la parte di reddito compresa fra lire 2.250.000 e lire 3.250.000;

14 per cento per la parte di reddito che va oltre lire 3.250.000.

ART. 5.

Imposta immobiliare.

L'imposta immobiliare di cui all'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, e successive modificazioni, non è dovuta per il reddito derivante dai fabbricati che costituiscono sede dei laboratori artigiani, quando l'attività artigiana sia esercitata dal proprietario del fabbricato stesso.

ART. 6.

Imposta sull'industria, commercio, arti e professioni.

Le aliquote dell'imposta comunale sulla industria, commercio arti e professioni, di cui all'articolo 161 e seguenti del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono stabilite per i redditi classificati in categoria C-1 nella seguente misura:

1,50 per cento per la parte di reddito compresa tra lire 480.000 annue fino a lire 1.250.000;

2,50 per cento per la parte di reddito compresa fra lire 1.250.000 e lire 2.250.000;

2,80 per cento per la parte di reddito eccedente lire 2.250.000.

ART. 7.

Imposta camerale.

L'imposta camerale di cui alla lettera c) dell'articolo 52 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, non si applica per i redditi inferiori a lire 480.000 annue.

ART. 8.

Diritti metrici.

La verifica periodica dei pesi e delle misure di cui agli articoli 6 e 16 della legge 20 luglio 1890, n. 6991, non è obbligatoria per gli esercenti arti e mestieri per conto proprio, compresi nella classe 3ª della tabella allegata al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, che non debbono usare nei rapporti con terzi, pesi e misure.

ART. 9.

Imposta di patente.

L'imposta comunale di patente, di cui all'articolo 165 e seguenti del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è soppressa.

ART. 10.

Imposta di consumo.

Il n. 6 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6º) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno e nelle costruzioni e riparazioni di opifici industriali e di laboratori artigiani, di edifici colonici, di opere di bonifica e miglioramenti agrari ».

ART. 11.

Certificazioni di iscrizione agli albi.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle imprese artigiane iscritte negli appositi albi provinciali e in possesso dell'attestato previsto al 5º comma dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 12.

Decorrenza.

Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal 1º gennaio 1961.